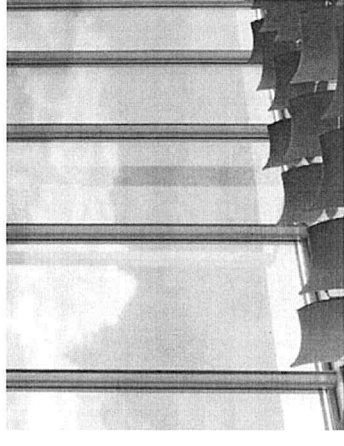


Concordato preventivo biennale 2026-2027

- Garanzie e decadenze del nuovo patto fiscale: l'impatto degli ISA, i termini di accertamento e i vincoli per i professionisti



UNAGRACO ROMA

UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA



ISTITUTO
NAZIONALE
DI SCIENZE
ECONOMICHE ETS

Relatore: Andrea Piatti

Roma, 30 settembre 2026

Andrea Piatti - Studio Associato Piatti - Brescia

CRITICITA' OPERATIVE NELLA COMPILAZIONE DEGLI ISA: primo accesso, rinnovo, divieto di adeguamento spontaneo e la gestione delle precalcolate

30/09/2026

Andrea Piatti - Studio Associato Piatti - Brescia

2.1. Il bivio procedurale della Circolare n. 4/E del 6 luglio 2026: prima adesione e confronto con rinnovo CPB

- La presentazione del Modello ISA relativo al periodo d'imposta 2025 (Modello ISA 2026) rappresenta lo snodo tecnico essenziale per l'elaborazione e la formulazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027.
- L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 6 luglio 2026, n. 4/E, ha delineato una netta ed incisiva linea di demarcazione tra i contribuenti che accedono al concordato per la prima volta ed i contribuenti che rinnovano l'accordo.
- Per i contribuenti che formulano la proposta di concordato per la prima volta nel biennio 2026-2027, resta confermata la facoltà di avvalersi dell'adeguamento spontaneo agli ISA mediante l'indicazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili (da esporre nel rigo F03 per i redditi d'impresa o nel rigo H05 per i redditi di lavoro autonomo).
- Finalità strategica dell'adeguamento spontaneo: L'inserimento di ulteriori ricavi o compensi permette al contribuente di innalzare il punteggio sintetico di affidabilità fiscale relativo all'anno 2025 (es. da un voto reale 5,5 ad un voto adeguato 8 o 10).
Doppio effetto benefico sulla proposta:
 1. Calmierazione del tetto massimo di incremento: Il punteggio ISA ottenuto a seguito dell'adeguamento riduce la percentuale massima di incremento del reddito proposto dal Fisco rispetto all'anno base 2025 (i tetti di incremento sono modulati dal 10% per punteggi ISA pari a 10, fino al 35% per punteggi ISA inferiori a 6, ex D.L. 38/2026 e D.M. 11 maggio 2026).
 2. Riduzione dell'aliquota della Flat Tax incrementale: L'imposta sostitutiva calcolata sulla quota di reddito concordato eccedente il reddito dell'anno precedente sconta un'aliquota ridotta (10% per ISA $\geq$ 8; 12% per ISA tra 6 ed 8; 15% per ISA $<$ 6).

2.2. Il divieto di adeguamento spontaneo ISA per i soggetti in Rinnovo (Quadri F03 ed H05) e le motivazioni giuridiche (1/2)

- Per i contribuenti che hanno già aderito al primo biennio concordatario (CPB 2024-2025) ed intendono confermare e rinnovare l'adesione per il biennio 2026-2027, la Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 luglio 2026 sancisce il divieto assoluto di effettuare l'adeguamento spontaneo ISA per l'anno d'imposta 2025.
- La rigidità della posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria si sostanzia in quanto segue:
 1. Cristallizzazione del reddito e del valore della produzione 2025. Per i soggetti che hanno applicato il CPB 2024-2025, il reddito d'impresa e di lavoro autonomo ed il valore della produzione netta relativi all'anno d'imposta 2025 non sono stati determinati secondo le regole ordinarie del TUIR, bensì in misura fissa e concordata, salvo le rettifiche per le componenti straordinarie tassativamente individuate dagli artt. 15, 16 e 17 del D.Lgs. 13/2024 (plusvalenze, sopravvenienze, minusvalenze, redditi da partecipazione, etc, etc).
 2. Incompatibilità di ulteriori componenti positivi con il reddito pattuito. Poiché il reddito ed il VAP (Valore della produzione netta = base imponibile per IRAP) dell'anno 2025 sono stati già definiti dal patto concordatario del primo biennio, l'indicazione nel Modello ISA 2026 di componenti positivi ulteriori non risultanti dalle scritture contabili (righe F03 o H05) altererebbe la base di calcolo reale dell'anno d'imposta.
 3. Obbligo di ancoraggio ai dati contabili ed extracontabili reali. L'esito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2025 nei confronti dei soggetti in rinnovo deve scaturire esclusivamente dai dati contabili ed extracontabili effettivi.

2.2. Il divieto di adeguamento spontaneo ISA per i soggetti in Rinnovo (Quadri F03 ed H05) e le motivazioni giuridiche (2/2)

- Conseguenze operative per i clienti di studio in rinnovo di CPB

1. Invariabilità del punteggio ISA 2025: Se i dati reali d'esercizio dell'anno 2025 determinano un punteggio ISA modesto (ad esempio un voto 5,2), lo studio professionale non potrà apportare alcun correttivo artificiale in aumento per modificare il voto.
2. Applicazione immediata dei tetti penalizzanti: La nuova proposta di concordato per il biennio 2026-2027 formulata dal software ministeriale per il soggetto in rinnovo scontrerà rigidamente i parametri derivanti dal voto reale 2025:
 - Tetto di incremento della proposta elevato al 35% rispetto al reddito effettivo 2025 rilevante ai fini della nuova proposta, rettificato secondo le regole del CPB.
 - Aliquota dell'imposta sostitutiva sulla quota incrementale fissata nella misura massima del 15% (fino al limite massimo di € 85.000).

2.3. Gestione delle variabili precalcolate: regola generale e disciplina particolare per i contribuenti già in CPB

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 115744 del 13 aprile 2026 ha definito, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, le modalità con cui l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti gli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA e dell'elaborazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale.

Tali informazioni costituiscono i c.d. dati precalcolati ISA e CPB e possono essere acquisiti direttamente dal contribuente oppure dall'intermediario delegato, secondo le modalità previste dal medesimo Provvedimento.

A. Regola ordinaria per i soggetti esclusi dall'applicazione degli ISA

- In via generale, i contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello a fini statistici, possono evitare l'acquisizione dei dati precalcolati e limitarsi alla compilazione dei dati richiesti nel modello ISA.
- La Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 luglio 2026 conferma espressamente tale principio, richiamando i precedenti documenti di prassi.

B. Eccezione per i contribuenti che hanno già aderito al CPB

La predetta semplificazione non si applica, invece, ai contribuenti che hanno già aderito al Concordato Preventivo Biennale.

- Per tali soggetti restano infatti fermi, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 13/2024 ovvero:
 - gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
 - l'obbligo di presentazione dei modelli ISA.
- Pertanto, qualora un contribuente già in CPB, durante il periodo concordatario, si trovi in una situazione che comporta l'esclusione dall'applicazione degli ISA ma continui ad essere tenuto alla presentazione del relativo modello a fini statistici, deve comunque procedere all'acquisizione dei dati precalcolati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

- L'Agenzia precisa che tale acquisizione è necessaria per consentire la corretta costruzione della base dati ISA da utilizzare nelle annualità successive e, conseguentemente, per garantire l'adeguata costruzione della metodologia CPB sulla base della quale saranno formulate le proposte relative ai periodi successivi.
- È importante distinguere l'obbligo di acquisizione delle precalcolate dall'applicazione dell'ISA. La Circolare non afferma che il contribuente debba applicare o calcolare integralmente l'ISA nonostante la presenza di una causa di esclusione: il soggetto resta escluso dall'applicazione dell'indice e presenta il modello nei casi previsti dalla disciplina, ma, diversamente dal contribuente ordinario non aderente al CPB, deve comunque acquisire i dati precalcolati.

C. Distinzione rispetto ai requisiti di accesso e di rinnovo del CPB 2026-2027

La disciplina appena descritta non deve essere confusa con i requisiti necessari per accedere o rinnovare il CPB.

- L'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 13/2024 individua tra i soggetti destinatari del Concordato Preventivo Biennale i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli ISA. In caso di rinnovo, l'art. 14 del medesimo decreto richiede inoltre che permangano i requisiti necessari per l'accesso e che non siano insorte cause di esclusione.

- La stessa Circolare n. 4/E/2026, trattando specificamente il rinnovo del CPB per il biennio 2026-2027, precisa che il periodo d'imposta 2025 costituisce l'anno di riferimento e che possono accedere alla nuova proposta i contribuenti che abbiano conservato i requisiti richiesti e non siano incorsi in cause di esclusione.

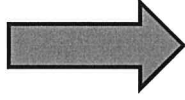
I dati del 2025, comunicati mediante il modello ISA, comprensivi delle informazioni precalcolate e dell'esito dell'applicazione dell'indice, assumono rilievo ai fini dell'elaborazione della proposta per il biennio 2026-2027.

- ***Ne consegue che l'acquisizione dei dati precalcolati non può sanare o superare una causa di esclusione dagli ISA esistente nel periodo d'imposta 2025. Un contribuente che non applica gli ISA nell'anno precedente il biennio concordatario non diventa ammissibile al CPB 2026-2027 per il solo fatto di aver acquisito le precalcolate.***

- In altri termini, l'obbligo di acquisizione dei dati precalcolati previsto dalla Circolare n. 4/E/2026 riguarda il contribuente già inserito nel meccanismo del CPB che, durante il periodo concordatario, risultati escluso dall'applicazione ISA ma sia comunque tenuto alla presentazione statistica del modello; non costituisce una deroga autonoma ai requisiti di accesso o rinnovo previsti dagli artt. 10 e 14 del D.Lgs. 13/2024.

D. Conseguenze dell'omessa acquisizione dei dati precalcolati

- La Circolare n. 4/E/2026 qualifica l'acquisizione dei dati precalcolati come necessaria per i contribuenti già aderenti al CPB nelle situazioni sopra descritte.
- Tuttavia non risulta previsto un automatismo in forza del quale la mancata acquisizione dei dati precalcolati determini di per sé l'inefficacia, l'invalidità o la decadenza dal CPB.



- Non è pertanto corretto affermare, in assenza di una specifica disposizione normativa o di un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, che l'omesso download delle precalcolate produca automaticamente l'“invalidazione formale” della proposta o del concordato.
- L'adempimento deve quindi essere qualificato come necessario nei casi individuati dalla Circolare n. 4/E/2026, evitando tuttavia di attribuirgli conseguenze decadenziali o di inefficacia non espressamente documentate.

2.4. I meccanismi di calcolo della proposta: Tetti massimi all'incremento e Flat Tax incrementale (1/2)

La metodologia di calcolo della proposta di reddito d'impresa e di lavoro autonomo per il biennio 2026-2027 (approvata con D.M. 11 maggio 2026 e D.L. 38/2026) integra importanti elementi di sbarramento e di agevolazione fiscale.

A. Calmierazione della proposta tramite tetti massimi all'incremento

Per evitare che la proposta di reddito concordato determinata dall'algoritmo ministeriale risulti insostenibile per i contribuenti caratterizzati da bassi livelli di redditività dichiarata, il legislatore ha introdotto un meccanismo di calmierazione basato su tetti percentuali massimi all'incremento rispetto al reddito dell'anno base (2025), come da tabella che segue. Le stesse regole sono valide anche per l'IRAP.

Punteggio di Affidabilità Fiscale ISA 2025	Tetto Massimo di Incremento del Reddito Proposto
ISA pari a 10	10% di incremento massimo rispetto al reddito 2025
ISA pari o superiore a 9 ed inferiore a 10	15% di incremento massimo rispetto al reddito 2025
ISA pari o superiore a 8 ed inferiore a 9	25% di incremento massimo rispetto al reddito 2025
ISA pari o superiore a 6 ed inferiore a 8	30% di incremento massimo rispetto al reddito 2025
ISA inferiore a 6	35% di incremento massimo rispetto al reddito 2025

2.4. I meccanismi di calcolo della proposta: Tetti massimi all'incremento e Flat Tax incrementale (2/2)

B. La disciplina della Flat Tax incrementale (Imposta Sostitutiva ex art. 20-bis D.Lgs. 13/2024)

Sulla parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo, rettificato secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024, il contribuente può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali:

1. Aliquote sostitutive:

- 10% per i soggetti con punteggio ISA 2025 pari o superiore ad 8 (ISA ≥ 8).
- 12% per i soggetti con punteggio ISA 2025 compreso tra 6 ed 8 (6 $\leq$ ISA < 8).
- 15% per i soggetti con punteggio ISA 2025 inferiore a 6 (ISA < 6).

2. Limite di € 85.000 dell'eccedenza assoggettabile alle aliquote agevolate: le aliquote del 10%, 12% e 15% si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a € 85.000 per periodo d'imposta.

Sulla parte eccedente € 85.000 continua ad applicarsi un'imposta sostitutiva, pari al 43% per i soggetti IRPEF e al 24% per i soggetti IRES; per i soggetti che beneficiano dell'IRES premiale, l'aliquota IRES è ridotta al 20%. La disciplina è applicabile già alle adesioni al CPB 2025-2026 secondo la relativa decorrenza normativa.

2.5. Neutralizzazione delle maggiorazioni fiscali: investimenti agevolati e maxi-deduzione del costo del lavoro (1/5)

La corretta compilazione del Modello ISA 2026 richiede una specifica gestione delle maggiorazioni fiscali riconosciute dal legislatore in relazione agli investimenti in beni strumentali e alle nuove assunzioni.

La finalità è evitare che componenti negativi derivanti esclusivamente da agevolazioni fiscali alterino il risultato dell'applicazione degli ISA e, conseguentemente, la base utilizzata per l'elaborazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale.

2.5. Neutralizzazione delle maggiorazioni fiscali: investimenti agevolati e maxi-deduzione del costo del lavoro (2/5)

A. Maggiorazione del costo dei beni strumentali nuovi

La Legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) ha introdotto una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all'autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E/2026 del 06.07.2026 evidenzia che la modulistica ISA è stata adeguata al fine di garantire la neutralità fiscale di tali maggiorazioni ai fini del risultato ISA.

In particolare, con riferimento al quadro F:

- la maggiorazione fiscale dei canoni di locazione finanziaria non deve essere ricompresa nel valore ordinario indicato nel rigo F13;
- la maggiorazione fiscale delle quote di ammortamento non deve essere ricompresa nel valore ordinario indicato nel rigo F15;
- le predette maggiorazioni devono essere distintamente evidenziate nel rigo F17, campo 4, denominato “di cui maggiorazioni fiscali”.

Tale modalità consente di separare il costo economico ordinario del bene dalla quota di deduzione riconosciuta esclusivamente dalla normativa agevolativa, evitando che quest'ultima incida negativamente sull'esito dell'applicazione degli ISA.

Poiché la nuova disciplina degli investimenti decorre dal 1° gennaio 2026, l'aggiornamento del Modello ISA 2026 assume rilievo, per il periodo d'imposta 2025, in particolare nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e in corso al 31 dicembre 2025.

2.5. Neutralizzazione delle maggiorazioni fiscali: investimenti agevolati e maxi-deduzione del costo del lavoro (3/5)

B. Effetti dell'iperammortamento sul reddito concordato

La compatibilità tra iperammortamento e CPB è stata espressamente rafforzata nel 2026.

L'art. 7, comma 3-bis, del D.L. 38/2026, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, ha modificato l'art. 16 del D.Lgs. 13/2024 introducendo la lettera b-ter), che include tra le componenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa concordato la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria connessa agli investimenti agevolabili.

Ne consegue che, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, l'adesione al CPB non sterilizza il beneficio dell'iperammortamento: la maggiorazione fiscale può incidere in diminuzione sul reddito concordato e conserva quindi il proprio effetto fiscale anche durante il biennio di concordato.

2.5. Neutralizzazione delle maggiorazioni fiscali: investimenti agevolati e maxi-deduzione del costo del lavoro (4/5)

C. Maxi-deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni

Una specifica disciplina riguarda la maxi-deduzione del costo del lavoro prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 216/2023, applicabile, al ricorrere delle condizioni previste, al costo riferibile all'incremento occupazionale derivante dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Per il periodo d'imposta 2025 la maggiorazione ordinaria è pari al 20%, elevata complessivamente al 30% per le assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie meritevoli di maggiore tutela previste dalla normativa.

La maxi-deduzione deve essere tenuta distinta dal costo ordinario del personale anche nella compilazione del Modello ISA 2026.

Per le **imprese**:

- la maxi-deduzione non deve essere riportata nel rigo F14 relativo alle spese per lavoro dipendente;
- deve essere ricompresa nel rigo F17, campo 1, "Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative";
- deve essere contestualmente evidenziata nel campo 4 "di cui maggiorazioni fiscali".

Per i **lavoratori autonomi**, invece, la maxi-deduzione non deve essere indicata nel quadro H del Modello ISA 2026, né nel rigo relativo alle spese per lavoro dipendente e assimilato né in altro rigo del quadro.

La modalità di compilazione è quindi differente tra impresa e lavoro autonomo e non è corretto estendere automaticamente ai professionisti il trattamento previsto nel quadro F per le imprese.

2.5. Neutralizzazione delle maggiorazioni fiscali: investimenti agevolati e maxi-deduzione del costo del lavoro (5/5)

D. Effetti della maxi-deduzione sulla proposta CPB

La maxi-deduzione del costo del lavoro assume una specifica rilevanza anche ai fini del Concordato Preventivo Biennale.

La maggiorazione fiscale del costo del lavoro non viene considerata nella determinazione del reddito di riferimento utilizzato per l'elaborazione della proposta di CPB, evitando così che la maggiore deduzione fiscale riduca artificialmente il reddito assunto dall'algoritmo concordatario.

Successivamente, la maggiorazione concorre alla determinazione del reddito concordato secondo le specifiche regole previste, rispettivamente, dall'art. 16 del D.Lgs. 13/2024 per il reddito d'impresa e dall'art. 15 del medesimo decreto per il reddito di lavoro autonomo.

La maxi-deduzione conserva pertanto il proprio beneficio fiscale anche in presenza del CPB: viene neutralizzata nella fase di costruzione della proposta e successivamente considerata quale componente che può determinare una variazione in diminuzione del reddito concordato.

Non vi è quindi perdita dell'agevolazione per effetto dell'adesione al Concordato; cambia soltanto la modalità tecnica di coordinamento con la determinazione del reddito concordato.

CASO PRATICO 2.1 — Confronto numerico tra prima adesione e rinnovo CPB 2026-2027: effetti del punteggio ISA sulla proposta e sulla flat tax

Premessa operativa: lo studio analizza la posizione di due professionisti, l'architetto Rossi e l'architetto Bianchi, caratterizzati, ai fini dell'esempio, dalla medesima situazione economica di partenza e dall'applicazione del medesimo ISA.

Dati di partenza – periodo d'imposta 2025: reddito di lavoro autonomo 2025 assunto, ai fini dell'esempio, pari a € 100.000, in assenza di componenti straordinarie da rettificare e punteggio ISA 2025 risultante dai dati originariamente dichiarati pari a 5,6.

L'esempio evidenzia la diversa posizione del contribuente che accede per la prima volta al CPB 2026-2027 rispetto al contribuente che rinnova il CPB dopo aver aderito al biennio 2024-2025.

A. Architetto Rossi — Prima adesione al CPB 2026-2027 (1/2)

1. Prima adesione

- L'Architetto Rossi non ha aderito al CPB 2024-2025 e intende accedere per la prima volta al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027.
- Per tale soggetto resta applicabile la disciplina ordinaria ISA che consente di dichiarare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili al fine di migliorare il livello di affidabilità fiscale.
- L'indicazione degli ulteriori componenti positivi non produce però soltanto un miglioramento del punteggio ISA: tali importi devono essere considerati anche ai fini della compilazione dei dati rilevanti per la proposta CPB e, pertanto, incidono sulla base sulla quale viene elaborata la proposta.
- La documentazione tecnica caricata richiama espressamente la FAQ Agenzia delle Entrate 25.10.2024 n. 12 in tal senso.
- Ai fini dell'esempio, il reddito 2025 rilevante diviene pertanto:
• € 100.000 + € 12.000 = € 112.000.

2. Indicazione di ulteriori componenti positivi

- Rossi decide di indicare nel rigo H05 del Modello ISA 2026 € 12.000 di ulteriori componenti positivi.
- Per effetto dell'adeguamento, si assume nell'esempio che il punteggio ISA passi da 5,6 a 8,1.

A. Architetto Rossi — Prima adesione al CPB 2026-2027 (2/2)

3. Effetto sul tetto massimo della proposta

- Con un punteggio ISA pari a 8,1, Rossi rientra nella fascia: ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 9 → incremento massimo 25%. Il miglioramento del punteggio determina quindi il passaggio dal limite massimo del 35%, che sarebbe risultato applicabile con ISA 5,6, al limite del 25%.

- Il punteggio ISA incide infatti direttamente sui limiti massimi entro i quali può essere formulata la proposta concordataria.

4. Determinazione teorica della proposta massima

- Assumendo, esclusivamente ai fini didattici, che trovi piena applicazione il limite percentuale e che non intervengano i valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia CPB:

- $€ 112.000 \times 25\% = € 28.000$
- Pertanto:
- reddito 2025 di riferimento: € 112.000
- incremento massimo: € 28.000
- proposta massima teorica 2026: € 140.000.

5. Applicazione della Flat Tax incrementale

- Con un punteggio ISA pari a 8,1, l'eventuale imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis D.Lgs. 13/2024 è applicabile con aliquota del 10%.

- Assumendo, sempre ai fini dell'esempio semplificato, una proposta pari al limite massimo di € 140.000, la quota incrementale sarebbe:

$$€ 140.000 - € 112.000 = € 28.000.$$

L'imposta sostitutiva sarebbe quindi:

$$€ 28.000 \times 10\% = € 2.800.$$

Ovviamente resta distinto il costo fiscale derivante dall'indicazione dei € 12.000 di ulteriori componenti positivi nel periodo d'imposta 2025, che deve essere considerato nella valutazione complessiva di convenienza dell'operazione.

B. Architetto Bianchi — Rinnovo del CPB 2026-2027 dopo il CPB 2024-2025 (1/2)

1. Rinnovo

- L'Architetto Bianchi ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e intende rinnovare l'adesione per il biennio 2026-2027.
- N.B. Ai fini dell'esempio si assume che il reddito effettivo 2025 rilevante per il rinnovo, rettificato secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024, sia pari a € 100.000.

Attenzione: il richiamo ai valori concordati 2025 spiega il divieto di adeguamento ISA; non significa che il reddito concordato 2025 costituisca la base economica della nuova proposta. Ai fini del rinnovo rileva il reddito effettivo 2025, rettificato secondo le regole del CPB.

2. Impossibilità di utilizzare ulteriori componenti positivi per migliorare l'ISA

A differenza di Rossi, Bianchi non può indicare ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il punteggio ISA relativo al 2025.

La Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E/2026 chiarisce infatti che, per i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e intendono rinnovare, tale possibilità è preclusa poiché il reddito e il valore della produzione netta relativi al 2025 restano quelli determinati in sede di adesione al precedente CPB.

- Bianchi non può quindi replicare l'operazione effettuata da Rossi attraverso il rigo H05.

3. Punteggio ISA rilevante

Il punteggio ISA 2025 resta pertanto pari a 5,6.

Con un punteggio inferiore a 6 trova applicazione, secondo la tabella del § 2.4, il limite massimo di incremento del: 35%

B. Architetto Bianchi — Rinnovo del CPB 2026-2027 dopo il CPB 2024-2025 (2/2)

4. Determinazione teorica della proposta massima

- Sempre ipotizzando, ai soli fini esemplificativi, che operi integralmente il tetto percentuale:
 $\text{€ } 100.000 \times 35\% = \text{€ } 35.000$.

Pertanto:

- reddito 2025 di riferimento: € 100.000
- incremento massimo: € 35.000
- proposta massima teorica 2026: € 135.000.

5. Applicazione della Flat Tax incrementale

- Con un punteggio ISA pari a 5,6, l'imposta sostitutiva sulla quota incrementale è applicabile nella misura del 15%.

La quota incrementale risulta pari a:

$\text{€ } 135.000 - \text{€ } 100.000 = \text{€ } 35.000$.

Pertanto:

$\text{€ } 35.000 \times 15\% = \text{€ } 5.250$ di imposta sostitutiva.

CASO PRATICO 2.1 — Confronto numerico tra prima adesione e rinnovo CPB 2026-2027 effetti del punteggio ISA sulla proposta e sulla flat tax, confronto conclusivo

L'esempio evidenzia la diversa posizione dei due contribuenti.

- Rossi, quale nuovo aderente, può utilizzare gli ulteriori componenti positivi ISA: sostiene il relativo costo fiscale sul 2025, ma può migliorare il punteggio ISA, ridurre il limite massimo di incremento della proposta e accedere alla Flat Tax con aliquota più favorevole.

- Bianchi, quale soggetto in rinnovo, non può invece utilizzare ulteriori componenti positivi finalizzati a migliorare il punteggio ISA 2025 e deve assumere il risultato ISA derivante dai dati effettivamente rilevanti per tale annualità.

La Circolare 4/E/2026 collega espressamente tale preclusione alla circostanza che, per il rinnovo, reddito e valore della produzione 2025 restano quelli determinati nell'ambito del precedente concordato.

Dichiarazioni integrative, ricalcolo e decadenza

3.1. L'evoluzione del quadro normativo: dal dogma dell'immodificabilità al regime del ricalcolo della proposta (1/2)

La disciplina dell'errore dichiarativo commesso nella compilazione del Modello REDDITI o del Modello ISA per l'anno base e le sue ripercussioni sulla tenuta del Concordato Preventivo Biennale (CPB) ha subito una profonda riscrittura concettuale e procedurale ad opera dell'art. 28 del Decreto Correttivo 'Omnibus' (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148).

A) Il regime previgente (CPB 2024-2025 e 2025-2026):

Nell'assetto originario del D.Lgs. 13/2024, la proposta di concordato accettata dal contribuente era considerata un accordo rigido ed immodificabile. La presentazione di una dichiarazione integrativa spontanea ex art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998 volta a correggere errori od omissioni dell'anno antecedente determinava la decadenza retroattiva dal CPB per l'intero biennio qualora la proposta di reddito concordato, ricalcolata sui dati corretti, risultasse superiore di oltre il 30% rispetto a quella originariamente pattuita ([art. 22, c. 1, lett. b, D.Lgs. 13/2024 ante riforma](#)).

L'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) era privo di efficacia salvifica laddove l'errore spontaneamente corretto impattasse sui dati contabili o extracontabili determinando un delta superiore alla franchigia.

Nella peggiore delle ipotesi il contribuente decadeva dal concordato, ma restava vincolato al versamento delle imposte e dei contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordata, se superiori a quelli effettivamente conseguiti.

Nella migliore delle ipotesi, con una variazione positiva della proposta < 30% rispetto a quella originaria, o in caso di riduzione dei valori concordati, il contribuente conservava il concordato (e l'eventuale ravvedimento speciale), ma restava obbligato a dichiarare i valori originariamente concordati, anche nel caso in cui la nuova proposta, elaborata su dati corretti, risultava inferiore a quella originariamente accettata.

3.1. L'evoluzione del quadro normativo: dal dogma dell'immodificabilità al regime del ricalcolo della proposta (2/2)

B) La svolta del Decreto Omnibus per il CPB 2026-2027, con l'introduzione del comma 3-bis all'art. 19 del D.Lgs. 13/2024 e la contestuale riscrittura dell'art. 22, comma 1, lett. b), ad opera del D.Lgs. 148/2026, il legislatore ha eliminato la scure della decadenza automatica da dichiarazione integrativa spontanea.

Pertanto:

1. Piena ammissibilità delle integrative spontanee: il contribuente che individua un errore o un'omissione nei dati indicati nel Modello REDDITI o negli ISA può presentare una dichiarazione integrativa spontanea.
2. Salvaguardia del Concordato (Art. 19, c. 3-bis): la presentazione dell'integrativa spontanea NON determina più la decadenza dal CPB. Il concordato rimane pienamente valido ed efficace; la proposta di reddito concordato viene rideterminata dall'Agenzia delle Entrate sui nuovi dati corretti.
3. Regolarizzazione tramite ravvedimento operoso: le sanzioni correlate alle violazioni possono essere definite mediante ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997, compresa, ove applicabile, la sanzione di cui all'art. 8 D.Lgs. 471/1997. Restano dovuti gli eventuali maggiori importi conseguenti alla rideterminazione dei valori concordati.

3.2. Circoscrizione della causa di decadenza per scostamenti pari o superiori al 30% ai soli controlli ed accertamenti d'ufficio

La modifica di maggior spessore recata dal D.Lgs. 148/2026 riguarda la riscrittura dell'art. 22, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 13/2024.

La causa di decadenza opera quando, a seguito di accertamento relativo al periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, emergono errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della proposta tali che il reddito o il valore della produzione netta calcolati sulla base dei dati corretti risultino **superiori di almeno il 30% rispetto ai valori concordati**. La fattispecie riguarda quindi l'emersione dell'errore in sede di controllo o accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, e non la correzione spontanea effettuata dal contribuente mediante dichiarazione integrativa.

Effetto 'Bivio' per lo Studio professionale:

- Se l'errore viene corretto spontaneamente mediante dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, i valori concordati sono rideterminati sulla base dei dati corretti e il CPB continua ad applicarsi sui nuovi valori; le sanzioni correlate alle violazioni possono essere definite mediante ravvedimento operoso.
- Se l'errore viene scoperto d'ufficio dagli organi ispettivi e lo scostamento risulta pari o superiore al 30%, si verifica la decadenza retroattiva integrale dal CPB per l'intero biennio.

Soppressione della decadenza formale: il Decreto Omnibus ha altresì abrogato la causa di decadenza formale (originariamente prevista dalla lett. c dell'art. 22 c. 1) legata alla mera difformità tra i dati indicati in dichiarazione ed i dati comunicati per l'elaborazione della proposta.

3.3. L'algoritmo matematico e le modalità di calcolo della soglia del 30% (FAQ ufficiali e disciplina CPB 2026-2027) (1/2)

Nelle ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'attività di controllo, accerti errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta, la verifica della soglia del 30% deve essere effettuata assumendo come termine di confronto il reddito o il valore della produzione netta concordato.

La FAQ Agenzia delle Entrate 7 gennaio 2026 n. 2 chiarisce espressamente che il 30% va calcolato sul valore concordato prima delle correzioni.

Le FAQ del 15 dicembre 2025 e del 7 gennaio 2026 riguardano tuttavia il regime previgente e, per il CPB 2026-2027, restano utili soprattutto per individuare il denominatore del confronto; la direzione dello scostamento e la soglia rilevante devono essere lette alla luce della nuova formulazione dell'art. 22, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 13/2024, come modificato dal D.Lgs. 148/2026.

1. Il denominatore di riferimento: la percentuale del 30% deve essere parametrata al reddito o al valore della produzione netta concordato e accettato ($R_{\text{concordato}}$), e non al valore successivamente ricalcolato sulla base dei dati corretti.

La FAQ n. 2 del 7 gennaio 2026 utilizza, infatti, come base di calcolo proprio il reddito concordato originario.

2. Formula matematica applicativa per il CPB 2026-2027:

Soglia del 30% = $R_{\text{concordato}} \times 30\%$

Incremento rilevante = $R_{\text{corretto}} - R_{\text{concordato}}$

Test di decadenza = $R_{\text{corretto}} \geq R_{\text{concordato}} \times 1,30$

La formula non deve utilizzare il valore assoluto dello scostamento. La causa di decadenza prevista dalla nuova lettera b) opera soltanto quando il reddito o il valore della produzione netta calcolato sulla base dei dati corretti è superiore di almeno il 30% rispetto al valore concordato.

Una variazione in diminuzione non integra questa specifica causa di decadenza.

Per il CPB 2026-2027 assume rilievo anche l'uguaglianza alla soglia: uno scostamento positivo esattamente pari al 30% soddisfa il requisito normativo dell'«almeno il 30%».

Esempio numerico coerente con FAQ n. 2 del 07.01.2026: reddito concordato pari a 150; soglia del 30% pari a 45; reddito ricalcolato sulla base dei dati corretti pari a 200; incremento positivo pari a 50.

- Poiché 50 è superiore a 45, la soglia è superata.
- Applicando la nuova formulazione normativa al CPB 2026-2027, la soglia risulterebbe raggiunta anche con un reddito ricalcolato pari a 195, poiché l'incremento di 45 corrisponde esattamente al 30% del reddito concordato.

3.3. L'algoritmo matematico e le modalità di calcolo della soglia del 30% (FAQ ufficiali e disciplina CPB 2026-2027) (2/2)

Esito A - Decadenza: se, a seguito di accertamento, il reddito o il valore della produzione netta determinato sulla base dei dati corretti risulta superiore di almeno il 30% rispetto al valore concordato, ricorre la specifica causa di decadenza di cui all'art. 22, comma 1, lett. b), fermo restando il ricorrere degli altri presupposti previsti dalla norma.

La decadenza fa perdere efficacia al concordato per entrambi i periodi d'imposta; resta inoltre applicabile l'art. 22, comma 3-bis, secondo cui sono comunque dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se superiori a quelli effettivamente conseguiti.

Esito B – Mancato raggiungimento della soglia: se, a seguito dell'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, il reddito o il valore della produzione netta rideterminato sulla base dei dati corretti risulta superiore al valore concordato, ma lo scostamento positivo è inferiore al 30%, non ricorre la specifica causa di decadenza prevista dall'art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13/2024.

La medesima conclusione vale quando il valore rideterminato risulti pari o inferiore al reddito o al valore della produzione netta concordato, poiché la norma richiede espressamente che il valore corretto sia superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato. In tali ipotesi, pertanto, il CPB non decade per questa specifica fattispecie, ferma restando la necessità di verificare l'eventuale presenza di altre autonome cause di decadenza previste dall'art. 22 o di differenti fattispecie rilevanti ai fini del concordato.

Distinzione dalla correzione spontanea: il test sopra descritto riguarda la causa di decadenza connessa all'emersione, a seguito di accertamento, di errori od omissioni nei dati utilizzati per la proposta.

Resta distinto il nuovo meccanismo di correzione spontanea previsto dall'art. 19, comma 3-bis, D.Lgs. 13/2024 per il CPB 2026-2027, che consente la rideterminazione dei valori concordati sulla base dei dati corretti senza far discendere automaticamente la decadenza dalla mera presentazione dell'integrativa.

3.4. Casistica dettagliata ed analisi delle tipologie di errori dichiarativi (1/3)

Nello svolgimento dell'attività di studio professionale, gli errori che possono interessare la posizione del contribuente si possono dividere in quattro macro - categorie aventi un diverso impatto sul concordato:

CASISTICA A: Errori nei Dati Contabili del Modello REDDITI (omissione di ricavi/compensi o deduzione di costi inesistenti).

Tali errori modificano direttamente il reddito dell'anno base (2025) e possono incidere sulla proposta di concordato.

Per il CPB 2026-2027, se emendati spontaneamente mediante dichiarazione integrativa, il reddito o il valore della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati corretti e le relative violazioni possono essere regolarizzate con il ravvedimento operoso, senza decadenza dal CPB.

Se, invece, gli errori emergono a seguito di accertamento, si verifica la decadenza qualora il reddito o il valore della produzione netta calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati.

CASISTICA B: Errori nei Dati Extracontabili / Strutturali del Modello ISA (errata indicazione di dipendenti, superficie locali o giornate di lavoro).

Tali inesattezze possono modificare il punteggio ISA e, conseguentemente, incidere sulla determinazione della proposta e sull'aliquota dell'imposta sostitutiva.

Per il CPB 2026-2027, la correzione spontanea dei dati che hanno inciso sulla proposta comporta, ove rilevante, la rideterminazione del reddito o del valore della produzione concordati ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, ferma la possibilità di regolarizzare le violazioni mediante ravvedimento.

Se l'errore è accertato d'ufficio, la specifica causa di decadenza dell'art. 22, comma 1, lett. b), opera quando i valori ricalcolati sui dati corretti risultano superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati, ferme le ulteriori autonome cause di decadenza previste dall'art. 22.

3.4. Casistica dettagliata ed analisi delle tipologie di errori dichiarativi (2/3)

CASISTICA C: Errore Materiale di Trascrizione nel Quadro P (FAQ Agenzia delle Entrate 15.12.2025 n. 1).

La FAQ n. 1 del 15 dicembre 2025, riferita al regime previgente, chiarisce che, qualora dopo il termine di adesione sia necessario presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni incidenti sul reddito o sul valore della produzione netta concordati, la dichiarazione deve comprendere anche il modello ISA e il Quadro P.

Nel regime previgente, il ricalcolo della proposta era effettuato ai soli fini della verifica della decadenza e, se la variazione non risultava rilevante ai sensi dell'art. 22, gli importi concordati restavano invariati.

Per il CPB 2026-2027 tale effetto sostanziale è superato dal nuovo art. 19, comma 3-bis: la correzione spontanea dei dati che hanno inciso sulla proposta comporta la rideterminazione del reddito o del valore della produzione concordati sulla base dei dati corretti, facendo salvi gli effetti del concordato.

La FAQ n. 1 del 15 dicembre 2025 resta quindi utile quale precedente procedurale, ma non va applicata al CPB 2026-2027 nella parte in cui considerava immutabili gli importi concordati in assenza di decadenza.

CASISTICA D: Errori Estranei al Reddito d'Impresa o di Lavoro Autonomo (Effetti Neutri).

- Rettifiche riguardanti il Quadro RP (spese sanitarie, detrazioni edilizie) o altri quadri estranei (Quadro RB, Quadro RL), quando non incidono sui dati utilizzati per la determinazione della proposta, non producono effetti sulla tenuta del CPB né sulla quantificazione del reddito o del valore della produzione concordati.

3.4. Casistica dettagliata ed analisi delle tipologie di errori dichiarativi (3/3)

• Tabella Sinottica: Tipologie di Errore ed Impatto sulla Franchigia del 30%

Tipologia di Errore / Violazione	Effetto sulla Proposta CPB	Franchigia 30%	Ravvedimento Spontaneo	Accertamento d'Ufficio
Omissione Ricavi / Compensi (REDDITI)	Rideterminazione della proposta sui dati corretti	Si: confronto con il reddito / Valore produzione netta concordato	CPB salvo: integrativa + rideterminazione + ravvedimento	Decadenza se il valore corretto è superiore di almeno il 30% al concordato, ferme le altre cause ex art. 22
Errore Dati (SA Strutturali (mq, dipendenti))	Possibile variazione del voto (SA, della proposta e dell'aliquota sostitutiva	Si, se l'errore incide sul reddito / Valore produzione netta ricalcolato	CPB salvo: correzione + rideterminazione, se rilevante, + ravvedimento	Decadenza se il valore corretto è superiore di almeno il 30% al concordato, ferme le altre cause ex art. 22
Errore Trascrizione Rigo P04 (Quadro P)	Errore sui dati-base della proposta	Si: verifica sul reddito / Valore produzione netta concordato	CPB 2026-2027: integrativa e rideterminazione ex art. 19, c. 3-bis	Decadenza se il valore corretto è superiore di almeno il 30% al concordato, ferme le altre cause
Errore su Rp / Altri Redditi (RB, RL)	Nessun impatto sulla proposta se estraneo ai dati CPB	No, se irrilevante ai fini CPB	CPB salvo: proposta invariata	Irrilevante ai fini CPB, salvo effetti autonomi su altri tributi / redditi

CASO PRATICO 3.1 — Simulazione del Calcolo della Franchigia del 30% e Ravvedimento Spontaneo rispetto Accertamento

Dati dell'Adesione Originaria (CPB 2026-2027): l'impresa Alfa S.r.l. ha accettato la proposta di CPB per il 2026 sottoscrivendo un reddito concordato originario (R_orig) pari a € 150.000.

Emersione dell'Errore: nel 2027 emerge che nel Modello REDDITI 2026 (anno base 2025) sono stati omessi ricavi per € 50.000. Ricalcolando l'algoritmo concordatario con i dati corretti, la proposta di reddito concordato per il 2026 sarebbe stata pari ad € 205.000 (R_ricalcolato).

Sviluppo Calcolo Matematico:

- 1. Differenza positiva = € 205.000 - € 150.000 = € 55.000.
- 2. Soglia del 30% calcolata sul reddito concordato originario = 30% di € 150.000 = € 45.000.
- 3. Verifica: € 205.000 è superiore a € 195.000 (= 130% di € 150.000); lo scostamento è pari al 36,67% del reddito concordato.
- **Valutazione degli Esiti:**

Scenario A — Correzione Spontanea (CPB 2026-2027): lo studio presenta una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, DPR 322/1998. Per effetto dell'art. 19, comma 3-bis, D.Lgs. 13/2024, il CPB non decade: la proposta viene rideterminata sulla base dei dati corretti, assumendo nell'esempio il nuovo valore di € 205.000, e le eventuali violazioni connesse alla dichiarazione possono essere regolarizzate mediante ravvedimento operoso. Gli importi dovuti sono conseguentemente rideterminati sulla base della nuova proposta, senza applicare al CPB 2026-2027 la regola previgente dell'immutabilità degli importi concordati richiamata dalla FAQ n. 1 del 15.12.2025.

Scenario B — Accertamento d'Ufficio: l'omissione viene accertata d'ufficio. Poiché il reddito ricalcolato di € 205.000 è superiore di almeno il 30% rispetto al reddito concordato di € 150.000 (soglia: € 195.000), ricorre la causa di decadenza di cui all'art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13/2024. Il CPB perde efficacia per entrambi i periodi d'imposta; restano comunque dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati quando questi risultino maggiori di quelli effettivamente conseguiti, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis.

RAVEDIMENTO SPECIALE / SANATORIA 2020-2023

Riservata al rinnovo del CPB 2026-2027 — la novità e il ruolo strategico del 2023

Perimetro del nuovo regime

- Art. 29 D.Lgs. 148/2026: regime opzionale collegato al CPB 2026-2027.
- Accessibile ai soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024 – 2025 e rinnovano per il CPB 2026-2027; esclusi quindi i primi aderenti 2026-2027.
- Annualità definibili: 2020, 2021, 2022 e 2023, anche singolarmente.
- Il beneficio limita l'attività di accertamento sulle annualità definite: non è una chiusura tombale.

Perché il 2023 è l'anno chiave

- Il 2023 ha alimentato la proposta del primo CPB 2024-2025.
- Una rettifica del 2023 può incidere sulla tenuta del precedente concordato.
- La definizione del 2023 riduce significativamente il rischio che un successivo accertamento sul periodo-base produca effetti sul CPB 2024-2025.
- L'effetto va presentato come forte presidio di riduzione del rischio, non come garanzia assoluta.

Annualità definibili e costruzione della base imponibile

- Regola ordinaria: per l'annualità definita il contribuente deve avere applicato gli ISA; l'art. 29 ammette specifiche esclusioni (COVID, non normale svolgimento, multiattività) entro il perimetro previsto.
- La base storica è cristallizzata sui dati dichiarati al 12 agosto 2026: le integrative successive non modificano il costo della sanatoria.
- Il reddito/VAP dichiarato viene incrementato con percentuali graduate in funzione del punteggio ISA.

Punteggio ISA	Incremento reddito / VAP
ISA = 10	5%
$8 \leq \text{ISA} < 10$	10%
$6 \leq \text{ISA} < 8$	20%
$4 \leq \text{ISA} < 6$	30%
$3 \leq \text{ISA} < 4$	40%
ISA < 3	50%

Casi speciali ammessi

- COVID-19 / non normale svolgimento: incremento forfetario 25%; aliquota redditi 12,5%; IRAP 3,9%; possibile riduzione 30%.
- Multiattività: incremento 25%; aliquota redditi 12,5%; IRAP 3,9%; nessuna riduzione del 30%.
- Limite ricavi/compensi richiamato dalle fonti tecniche: € 5.164.569.

Aliquote sostitutive, riduzione del 30% e importo minimo

Punteggio ISA	Aliquota redditi	2020-2021 dopo riduzione 30%	IRAP 2020-2021
ISA $\geq$ 8	10%	7,00%	2,73%
$6 \leq$ ISA < 8	12%	8,40%	2,73%
ISA < 6	15%	10,50%	2,73%

- IRAP ordinaria del ravvedimento: 3,9%. Per il 2020 e 2021 la riduzione del 30% interessa anche l'IRAP.
- Casi speciali ammessi: base +25%; sostitutiva redditi 12,5%; IRAP 3,9%. Per COVID e non normale svolgimento opera la riduzione del 30%; non opera per la multiattività.
- Importo minimo: € 1.000 per ciascuna annualità definita, riferito all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali; nessun minimo IRAP.

Pagamento, perfezionamento e cause ostative

Pagamento e rateazione

- Unica soluzione o prima rata: dal 1° gennaio al 15 marzo 2027.
- Massimo 10 rate mensili; successive il giorno 15 fino al 15 dicembre 2027.
- Interessi sulle rate successive alla prima dal 16 marzo 2027, al tasso legale.
- In caso di rateazione, il regime si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; lo scudo opera durante il regolare pagamento.
- Decadenza se una rata non è pagata entro la scadenza della rata successiva, con effetto sull'annualità interessata.

Cause ostative / perdita dello scudo

- Prima del pagamento: PVC, schema di atto di accertamento ex art. 6-bis L. 212/2000 o atto di recupero di crediti inesistenti riferiti all'annualità.
- Una semplice richiesta di documentazione non è, di per sé, ostativa, neppure un avviso bonario, un questionario, controlli in corso che non abbiano ancora prodotto in un atto ostativo, ...
- Il momento decisivo è quello del pagamento in unica soluzione o della prima rata.
- Ulteriori ipotesi di perdita dello scudo: decadenza dal CPB, mancato perfezionamento della rateazione e altre fattispecie previste dall'art. 29.

5.7-5.9. Effetti dello scudo e termini di accertamento

Area	Effetto del ravvedimento speciale
Reddito d'impresa / lavoro autonomo	Inibizione delle rettifiche comprese nell'art. 39 D.P.R. 600/1973, entro il perimetro normativo
IVA	Inibizione degli accertamenti analitico-induttivi ex art. 54, c. 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972
Controlli automatizzati / formali	Restano possibili
Atti di recupero crediti	Non sono in generale neutralizzati
Poteri istruttori	Restano esercitabili

Situazione	Termine
Annualità 2020-2023 effettivamente ravvedute	31.12.2029
Rinnovo CPB 2026-2027 senza ravvedimento	31.12.2027 per i soli termini in scadenza al 31.12.2026
Prima adesione CPB 2026-2027	Nessuna proroga speciale ex art. 29, c. 17